

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento attività rumorose

Piano di classificazione acustica del territorio comunale

(Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – DPGR 2R/2014 – DGR 857/13)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 22/01/2015,

modificato con atto n. del .

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Campo di applicazione.....	1
Art. 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore	2
TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	5
Art. 3 - Definizione.....	5
Art. 4 - Piani aziendali di risanamento acustico	7
Art. 5 - Valutazione di impatto acustico.....	7
Art. 6 - Valutazione previsionale di clima acustico	11
TITOLO III ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	12
Art. 7 - Definizioni	12
Art. 8 - Deroghe semplificate	14
Art. 9 - Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni del Regolamento (deroghe ordinarie)	18
Art. 10 - Grandi opere.....	19
Art. 11 - Appalti annuali per manutenzione strade e sottoservizi.....	20
TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	21
Art. 12 - Misure e controlli.....	21
Art. 13 - Sanzioni.....	22
Art. 14 - Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico	22
ALLEGATI AL REGOLAMENTO	24
Allegato 1	24
Allegato 2	26
Allegato 3	28
Allegato 4	30
Allegato 5	32
Allegato 6	35
Allegato 7	37
Allegato 8	39

<p>Visto: Il Sindaco</p> <hr/> <p>(Dott. Alessandro Volpi)</p>	<p>Il Settore Tecnico</p>
<p>Tecnici Competenti Redattori:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ing. Marco ANGELONI- Dott.Ing Andrea BATTISTINI	<p>Coadiuvati da:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ing. Tiziano BARUZZO- Ing. Matteo BERTONERI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della:

Legge 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

Legge Regionale 1 dicembre 1998 n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”

Delibera Consiglio Regionale della Toscana n.77 del 2000 “ Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 1 dicembre 1998 n. 89”

Decreto Presidente Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”

Deliberazione della Giunta Regionale del 21 ottobre 2013, n. 857 Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014 n. 2/R “Regolamento Regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89”, e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 38/R/2014

In particolare, si fa riferimento all'art. 4, comma 1, lettera g) e all'art. 6, comma 1, lettera h) della L. 447/95 “Legge Quadro” sull'inquinamento acustico”, all'articolo 2, comma 2, lettera c) della LR n. 89/98 “Norme in materia di inquinamento acustico” e alla Parte 3 “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività di cui alla LR n. 89/98” della DCR n. 77/2000 “Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della LR n. 89/98” e successivi D.p.g.r. n. 2/R/2014 e n. 38/R/2014

Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

Dal presente Regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni, alla quiete pubblica e al riposo delle persone quali schiamazzi, uso di strumenti musicali o di impianti di diffusione sonora da parte di privati, artisti itineranti, strepitii di animali, disciplinate dal primo comma dell'art. 659 del Codice Penale, e, per gli aspetti inerenti la normale tollerabilità, dall'art. 844 del Codice Civile. Sono altresì escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)".

Art. 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione [Leq in dB(A)] il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)] il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40

II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d. al rumore prodotto da:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- e. agli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" che rispettano i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 26 gennaio 1995, n. 447 (il criterio differenziale si applica, invece, qualora siano intervenute modifiche o variazioni dell'impianto a ciclo produttivo continuo).

valori limite di qualità [Leq in dB(A)]

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione [Leq in dB(A)] sono:

- a. se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b. se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione, multiplo intero del periodo di riferimento, viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/95.

Le attività rumorose permanenti o temporanee di cui ai successivi Titoli II e III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.

Per le attività preesistenti i limiti attribuiti alle singole zone sono vincolanti dalla data di 6 mesi dopo l'entrata in vigore del PCCA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.

TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 3 - Definizione

Ai fini del presente regolamento si definisce:

1. Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
2. Ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

3. Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;
4. Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto 3.
5. Attività rumorosa di carattere permanente: qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

6. Impianto a ciclo continuo:

quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;

impianto a ciclo produttivo continuo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del decreto 11 Dicembre 1996 sopra richiamato.

7. Area pubblico spettacolo: aree con caratteristiche tali da garantire, anche in considerazione del rumore indotto dalla movimentazione di persone legata alle manifestazioni, il rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti di immissione di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997 stabiliti per le zone adiacenti in relazione alla loro classe di appartenenza;
 - a) non possono essere individuate aree in cui sono presenti edifici destinati a civile abitazione;
 - b) non possono essere individuate aree all'interno delle classi I e II, e comunque in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo, fatto salvo quanto previsto al punto c.
 - c) qualora siano individuate aree destinate a spettacolo a carattere

temporaneo, o mobile, o all'aperto in prossimità di edifici scolastici è vietata la concomitanza delle manifestazioni con l'orario scolastico

Art. 4 - Piani aziendali di risanamento acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso prodotti sono tenute a presentare al Comune, con le modalità indicate all'art. 13 della

L.R. n. 89/1998 e s.m.i., apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.).

Il Piano di Risanamento acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla conclusione dell'iter conseguente alla eventuale richiesta di integrazioni e/o chiarimenti da parte del Comune. Il Comune, entro 60 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere di norma forniti entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95).

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T. competente.

Le imprese che non presentano il PdRA sono comunque tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal

P.C.C.A. entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo art. 13.

Art. 5 - Valutazione di impatto acustico

1. I soggetti titolari di progetti sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presentano, in tale ambito, la documentazione per la valutazione dell'impatto acustico.

2. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate sotto elencate:

- Attività alberghiera

- Attività agro-turistica.
- Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
- Attività ricreative
- Attività turistica.
- Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti
- Attività culturale.
- Attività operanti nel settore dello spettacolo.
- Palestre.
- Stabilimenti balneari.
- Agenzie di viaggio.
- Sale da gioco.
- Attività di supporto alle imprese.
- Call center.
- Attività di intermediazione monetaria.
- Attività di intermediazione finanziaria.
- Attività di intermediazione Immobiliare.
- Attività di intermediazione Assicurativa.
- Attività di informatica – software.
- Attività di informatica – house.
- Attività di informatica – internet point.
- Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
- Istituti di bellezza.
- Estetica.
- Centro massaggi e solarium.
- Piercing e tatuaggi.

- Laboratori veterinari.
- Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
- Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50.
- Lavanderie e stirerie.
- Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
- Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
- Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
- Laboratori artigianali per la produzione di pane.
- Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
- Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
- Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
- Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
- Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
- Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
- 42 Liuteria.
- 43. Laboratori di restauro artistico.
- 44. Riparazione di beni di consumo.
- 45. Ottici.
- 46. Fotografi.
- 47. Grafici.

3. per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L. n. 447 del 26.10.1995.

4. Le attività di cui al punto 3 che fanno uso di apparecchi elettroacustici che non superano i limiti emissione di rumore della classificazione acustica, devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (Allegato 1) di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore

5. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 2 le cui emissioni di rumore non sono superiori ai limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale e ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997 la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della L. n. 447 del 26.10.1995, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della L. n. 447 del 26.10.1995.

6. In tutti i casi in cui le attività comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, L. n. 447 del 26.10.1995, predisposta da un tecnico competente in acustica.

7. Le attività rumorose preesistenti alla data di entrata in vigore del PCCA, entro 6 mesi da tale data, devono adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone e devono presentare a Comune la documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo.

La documentazione di impatto acustico è resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e con i contenuti tecnici specifici indicati dalla D.G.R.T. n. 857 del 21.10.2013. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate a cura di **ARPAT e/o da un** Tecnico incaricato, competente in Acustica Ambientale, in possesso di specifica abilitazione.

La valutazione di impatto acustico deve essere presentata allo SUAP che provvederà ad inviarne copia agli Uffici competenti e all'ARPAT e all'Asl per l'acquisizione dei pareri, ad eccezione delle autorizzazioni in deroga in forma semplificata, come da D.P.G.R. 2/R/201 D.P.G.R. n. 38/R/2014.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le

emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta del Settore Ambiente (art. 8, comma 6 L. 447/95).

Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, il Comune potrà avvalersi, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico di A.R.P.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) e dell'art. 5, commi 1, 2, 3 della L.R. 66/95 e s.m.i.

Il soggetto che presenta la documentazione tecnica è tenuto (nei casi previsti) alla contestuale presentazione del bollettino postale attestante l'avvenuto pagamento delle spese relative alla valutazione tecnica della documentazione prodotta.

Nel caso di modifiche delle condizioni previste nella Documentazione di Impatto Acustico presentata quali: aumento dell'orario di lavoro, ampliamento dell'attività, installazione di nuovi impianti e macchinari e/o il loro potenziamento, il titolare dovrà darne comunicazione al Comune di Massa presentando una integrazione o una nuova Documentazione di impatto acustico con le medesime modalità previste con la quale si attesti il rispetto dei limiti previsti dal PCCA.

Art. 6 - Valutazione previsionale di clima acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95) con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n. 857 del 21.10.2013, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

Per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento

Per le Opere Pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina del D. Lgs. 109/94 e s.m.i., relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione revisionale di clima acustico deve

essere presentata in due fasi distinte:

1. La prima, in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere:

- indicazione dell'ubicazione, orientamento dell'opera, altezza da terra, compatibilità acustica con l'area circostante;

2. La seconda in sede di progettazione definitiva e dovrà contenere:

- una valutazione acustica previsionale di dettaglio, con i contenuti specifici indicati dalla D.G.R.T.

n. 857 del 21.10.2013, che consenta di accertare la compatibilità acustica dell'opera con l'area circostante (prendendo in considerazione le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area), contenga gli accorgimenti tecnico – strutturali adottati a livello di progettazione affinché l'opera possa inserirsi nell'area (senza richiedere successivi piani di risanamento), stimi gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui recettori preesistenti e infine contenga il progetto di dettaglio di tutte le mitigazioni acustiche previste (che diventano parte integrante degli elaborati progettuali).

La documentazione previsionale di clima acustico è resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e con i contenuti tecnici specifici indicati dalla D.G.R.T. n. 857 del 21.10.2013. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale

Nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il Comune potrà avvalersi, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico di A.R.P.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) e dell'art. 5, commi 1, 2, 3 della L.R. 66/95 e s.m.i.

TITOLO III ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 7 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati (30 giorni) e/o legata ad ubicazioni variabili, quali:

- cantieri edili e stradali;
- spettacoli itineranti (circo, luna park, ecc.);

- manifestazioni musicali e d'intrattenimento (serate musicali, concerti, ecc.);
- manifestazioni popolari (sagre, feste di partito, ecc.);
- altre attività non continuative.

Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, non rientrano tra le attività temporanee, e non sono quindi soggette a quanto previsto dal presente Titolo, le attività che presentano caratteristica di ripetitività e durata complessiva superiore a **30 giorni anno**.

Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A. ed i valori limite differenziali.

Qualora tali attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.

Sono previste due tipologie di deroga:

- **deroga semplificata**: qualora l'attività rispetti le condizioni fissate dall'art. 8 del presente Regolamento;
- **deroga ordinaria**: qualora l'attività non rispetti le condizioni fissate dall'art. 8 del presente Regolamento.

Nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree specificamente previste dal P.C.C.A, anche se riferite ad eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate, nella stessa area, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l'anno non superiore a:

a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:

- 1) trenta giorni all'anno in aree di classe V e VI
- 2) venticinque giorni l'anno in aree di classe IV;
- 3) venti giorni l'anno in aree di classe III;
- 4) quindici giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter. del

D.P.G.R. n. 38/R/2014 – aree protette di cui alla Legge 6/12/1991 n. 394 e Legge Regionale 11/04/1995 n. 49.

b) nell'ambito del limite massimo di giorni individuato dalla lettera a), se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:

- 1) venti giorni l'anno in aree di classe V e VI
- 2) quindici giorni l'anno in aree di classe IV;
- 3) dieci giorni l'anno in aree di classe III;
- 4) cinque giorni per le aree di classe I o II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter. del

D.P.G.R. n. 38/R/2014 – aree protette di cui alla Legge 6/12/1991 n. 394 e Legge Regionale 11/04/1995 n.

49.

c) se al chiuso, cinque giorni all'anno da chiunque siano organizzate.

L'Amministrazione può, dandone adeguata motivazione, aumentare i limiti massimi di giorni di cui ai alla lettera

b) del presente articolo, fermo restando il limite massimo totale di giorni di cui alla lettera a).

Il rilascio di autorizzazione in aree di classe I e II ricadenti nelle aree protette di cui alla legge 6/12/1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e di cui alla Legge Regionale 11/4/1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) è subordinata al rispetto delle norme di cui all'art. 5 bis e 5 ter del D.P.G.R. n. 38/R/2014.

La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 e i provvedimenti di cui all'art. 14.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni d'igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Sul sito web del comune sarà pubblicato l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento.

Art. 8 - Dergoghe semplificate

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti punti 8.1, 8.2, 8.3, necessita di richiesta di deroga semplificata o di comunicazione da inviare al Dirigente del Settore competente con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

8.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Condizioni per il rilascio di deroga semplificata

L'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Dirigente del Settore Ambiente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 3, e corredata della documentazione ivi indicata.

Ubicazione: l'attività in deroga ai limiti acustici si svolge in aree di classe III, IV, V, non in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili dal P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma solo al di fuori dell'orario scolastico.

Durata dei lavori: massimo **20 giorni lavorativi**.

Giorni: tutti i **giorni feriali, escluso il sabato**, salvo casi specifici.

Orari: l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali (con esclusione del sabato) **dalle ore**

8.00 alle ore 19.00.

Limiti acustici assoluti: il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di **70 dB Leq(A)**. Tale limite s'intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di **65 dB Leq(A)**. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione

sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, per un tempo di misura di almeno 15 minuti (30 minuti nel caso di cantieri stradali). I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto. Il rispetto dei suddetti limiti non si intende relativo all'intero periodo di riferimento (diurno), ma al tempo di misura.

Limiti acustici differenziali: è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

Procedura di comunicazione di inizio attività

Qualora il cantiere, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata inferiore a 5 giorni lavorativi**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Dirigente del Settore Ambiente, da presentare almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività, mediante il modello riportato in Allegato 2, ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale e al Settore Ambiente del Comune di Massa.

8.2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.

Condizioni per il rilascio di deroga semplificata

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno dell'area specificamente prevista dal P.C.C.A. ed evidenziata nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Dirigente del Settore Attività Produttive competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 5, e corredata della documentazione ivi indicata.

Durata: non è previsto un numero massimo di giorni annui per la fruizione dell'area in deroga ai limiti acustici.

Orari: il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00. In considerazione della vicinanza dell'area ad edifici scolastici, durante il periodo di attività didattica l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico.

- **Limiti acustici assoluti:** all'esterno dell'area, in corrispondenza dei ricettori più disturbati, devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal P.C.C.A, intesi come $Leq(A)$ e valutati sul periodo di riferimento.

Limiti acustici differenziali: è concessa deroga ai valori limite differenziali.

Procedura di comunicazione di inizio di attività

Qualora la singola attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata inferiore a 3 giorni**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Dirigente del Settore Attività Produttive, da presentare almeno 7 giorni prima dell'avvio dell'attività, mediante il modello riportato in Allegato 4, ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

8.3 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.

Condizioni per il rilascio di deroga semplificata

L'esercizio di tali attività in aree diverse da quella specificamente prevista dal P.C.C.A. e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A., ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Dirigente del Settore Attività Produttive almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 7, e corredata della documentazione ivi indicata.

Durata: il numero massimo di giorni annui stabiliti per la fruizione di un'area in deroga ai limiti acustici è indicato all'Art. 7 del presente regolamento.

Orari: il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici è **consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00**. Per le aree dove sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 100 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico.

Limiti acustici assoluti: il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di **70 dB Leq(A)** dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e **60 dB Leq(A)** dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, per un tempo di almeno 15 minuti. I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto. Il rispetto dei suddetti limiti non si intende relativo all'intero periodo di riferimento (diurno), ma al tempo di misura.

Limiti acustici differenziali: è concessa deroga ai valori limite differenziali.

Procedura di comunicazione di inizio attività

Qualora l'attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata inferiore a 3 giorni**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Dirigente del Settore Attività Produttive, da presentare almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività, mediante il modello riportato in Allegato 6, ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

Art. 9 - Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni del Regolamento (deroghe ordinarie)

Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate nel presente Regolamento (art. 8) relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, dovrà indirizzare al Dirigente del Settore competente specifica domanda di autorizzazione in deroga (deroga ordinaria), ai sensi dell'art. 3.3 della DCRT 77/00, almeno 45 giorni prima dell'inizio della attività, secondo l'Allegato 8. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detto allegato.

Il Dirigente del Settore competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, acquisito il parere della

A.S.L. competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente Regolamento.

Nell'ambito della procedure di cui al presente articolo, il Comune può avvalersi, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T.

Il soggetto che presenta la documentazione tecnica è tenuto alla contestuale presentazione del bollettino postale attestante l'avvenuto pagamento delle spese relative alla valutazione tecnica della documentazione prodotta.

E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

Art. 10 - Grandi opere

I cantieri relativi ad interventi che si caratterizzano di interesse pubblico e che comunque, per l'intrinseca complessità e/o durata, richiedano un'articolazione particolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, vengono definiti, ai fini del presente Regolamento, quali "grandi opere" con specifico atto dell'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'iter istruttorio finalizzato all'approvazione del progetto dell'opera stessa.

Nei bandi di gara per l'appalto delle "grandi opere" dovrà essere inserito l'obbligo per le imprese aggiudicatrici di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento.

La domanda di autorizzazione in deroga relativa ai cantieri per la realizzazione delle suddette "grandi opere" deve essere formulata secondo le procedure di cui al presente articolo.

Le autorizzazioni in deroga rilasciate dal Dirigente del Settore Ambiente, previo parere dell'A.S.L. (ed eventuale supporto tecnico di A.R.P.A.T.), per le "grandi opere" sono suddivise in due fasi distinte:

- a. una **autorizzazione generale**, che ha valore per tutta la durata dei lavori e per l'opera nel suo insieme, per ottenere la quale, il soggetto appaltante deve presentare una domanda contenente:

una relazione generale descrittiva dell'attività, redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/95) contenente i valori limite previsti presso i recettori potenzialmente più disturbati, da individuare con apposita planimetria;

uno schema di procedura di accettazione, da sottoporre alla direzione di cantiere, dei macchinari che opereranno nei cantieri stessi, che sostituisce l'elenco previsto dalla D.C.R. 77/00 e contenente:

le caratteristiche delle macchine che possono essere accettate nel cantiere; il nominativo del responsabile di tale decisione;

le modalità con cui viene accertata l'idoneità dei macchinari;

le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di

contrassegno identificativo;

l'individuazione dei percorsi di accesso al cantiere.

- b. una **autorizzazione di dettaglio** per ogni fase della lavorazione (lotto, attivazione di microcantieri, ecc.), per ottenere la quale la ditta esecutrice dei lavori deve presentare, con l'eccezione di quanto già prodotto nella parte generale, quanto segue:

una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;

una relazione tecnico – descrittiva dell'attività, redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/95), che contenga:

un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare il disturbo e la descrizione delle relative modalità di realizzazione;

l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/87, D.Lgs. 135/92 e D.Lgs. 137/92).

Art. 11 - Appalti annuali per manutenzione strade e sottoservizi

Per quanto riguarda gli appalti annuali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stessi inserire nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese appaltanti, di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

Le ditte risultanti aggiudicatrici dei lavori dovranno presentare al Settore Ambiente del Comune una richiesta di autorizzazione in deroga di carattere generale che ha valore per tutta la durata dell'appalto e contenente:

- a) i valori limiti da conseguire;
- b) dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla

normativa nazionale e comunitaria più recente, in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Qualora per singoli interventi programmati, e quindi non effettuati in condizione di emergenza così come definita nell'art. 8 del presente Regolamento, si preveda di superare i limiti stabiliti nell'autorizzazione in deroga di carattere generale, le ditte risultate aggiudicatrici degli appalti oggetto del presente articolo dovranno presentare al Settore Ambiente la documentazione prevista dalla D.C.R. 77/00 per ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore con l'eccezione di quanto già prodotto per ottenere l'autorizzazione in deroga di carattere generale

TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Misure e controlli

Ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale.

L'attività di controllo relativa alle attività temporanee è demandata al Corpo di Polizia Municipale, che si può avvalere del supporto tecnico di A.S.L. e A.R.P.A.T. nell'ambito delle rispettive competenze, ovvero di qualsiasi altro Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L.447/95).

Per le attività di controllo "ordinario" (non relativo ad attività temporanee), l'Amministrazione Comunale si può avvalere del supporto tecnico di A.S.L. e A.R.P.A.T. ovvero di qualsiasi altro tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95).

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

L'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) e a trasmettere al Settore Ambiente del Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14.

Art. 13 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 e s.m.i. e dall'art. 17 della L.R. 89/98 e s.m.i.

La mancata presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati, di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del presente regolamento, sarà passibile di una sanzione amministrativa di una somma di euro 50,00.

Chiunque in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dal Titolo III del presente regolamento, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00; alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autorizzazione comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal comune in conformità con gli indirizzi regionali.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della Legge 447/95, il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani comunali di risanamento acustico, con incentivi per il raggiungimento dei valori limite di immissione e dei valori di qualità.

Art. 14 - Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 12, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.

Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire al Settore Ambiente del Comune idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente Regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato,

delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- a) L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- b) La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- c) La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

I provvedimenti di cui al precedente comma, lettera a) sono di competenza del Settore Ambiente; i provvedimenti di cui al precedente comma, lettere b) e c) sono di competenza dell'Ufficio responsabile del procedimento autorizzatorio, o titolato a ricevere la relativa D.I.A., dietro parere del Settore Ambiente. La riapertura dell'attività potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio, allo scopo di tutelare il riposo e/o le ordinarie attività.

Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'art. 12 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1

(attività di carattere permanente – assenza di apparecchiature rumorose)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 5 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 445/00
e con le modalità di cui all'art. 38 comma del citato D.P.R.

Al Dirigente del

Settore

COMUNE DI

MASSA

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Residente a _____ via/piazza _____ n° _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della impresa :

(nome ditta)

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

D I C H I A R A

che nello svolgimento dell'attività di _____

ubicata in via/piazza _____

non verrà fatto uso di:

Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività; Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;

Estrattori di aria

Impianto di diffusione sonora (l'esclusione va dichiarata solo per i pubblici esercizi ed i circoli privati); Gruppi elettrogeni

Altre apparecchiature rumorose legate all'attività

e che pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Data, _____

Firma: _____

Allegato 2

(cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata inferiore a 5 gg lavorativi)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(art. 8.1 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

Al Dirigente del Settore

Ambiente COMUNE DI MASSA

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.t
e titolare altro (specif
.)

dell
a ent ditta
e

(nome, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 8.1 del Reg. Comunale delle attività
rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento

Comunale (art. 8.1).

In particolare:

rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati (65 dB(A) misurati all'interno dell'abitazione in caso di ristrutturazioni interne)

ubicazione in classe III, IV, o V;

ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili;

ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell'orario scolastico;

attivazione del cantiere in giorni feriali;

attivazione macchinari rumorosi tra le ore 8.00 e le ore

19.00; durata del cantiere inferiore a 5 giorni lavorativi.

Allega la seguente documentazione:

1. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali recettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.
2. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile), che attesti il rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento e che descriva tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

Allegato 3

(cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata compresa tra 5 e 20 gg lavorativi)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI

ACUSTICI DEROGA SEMPLIFICATA

(art. 8.1 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

Al Dirigente del Settore

AMBIENTE COMUNE DI

MASSA

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della ente ditta

(nome, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 8 del Reg. Comunale delle attività
rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 8.1). In particolare:

rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati (65 dB(A) misurati all'interno dell'abitazione in caso di ristrutturazioni interne)

ubicazione in classe III, IV, o V;

ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili;

ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell'orario scolastico;

attivazione del cantiere in giorni feriali;

attivazione macchinari rumorosi tra le ore 8.00 e le ore

19.00; durata del cantiere compresa tra 5 e 20 giorni

lavorativi.

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95):

1. una relazione tecnico – descrittiva che contenga:

attestazione relativa alla conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente;

elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92);

elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;

attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento.

2. una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la

classe acustica prevista dal P.C.C.A.;

3. bollettino postale attestante l'avvenuto pagamento delle spese relative alla valutazione tecnica della suddetta documentazione.

Chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga alla presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

(manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal PCCA, di durata inferiore a 3 giorni)

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA
TEMPORANEA**

(art. 8.2 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

Al Dirigente del Settore

ATTIVITA'

PRODUTTIVE

COMUNE DI MASSA

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

_____ della manifestazione ditta

_____ (nome, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 8.2 del Reg. Comunale delle attività
rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale. In particolare:

rispetto dei limiti di zona acustica previsti dal P.C.C.A. in corrispondenza dei ricettori più disturbati; funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00;

funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 100 mt);

durata dell'evento rumoroso inferiore a 3 giorni.

Allega la seguente documentazione:

1. una relazione che contenga:

informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);

attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento;

elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;

2. una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

(manifestazioni nelle aree previste dal PCCA, di durata superiore a 3 giorni) **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI**

LIMITI ACUSTICI DEROGA SEMPLIFICATA

(art. 8.1 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

Al Dirigente del
Settore ATTIVITA'
PRODUTTIVE

COMUNE DI MASSA

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta

(nome, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 8 del Reg. Comunale delle attività
rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 8.2). In particolare:

rispetto dei limiti di zona acustica previsti dal P.C.C.A. in corrispondenza dei recettori più disturbati; funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00;

funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 100 mt);

durata dell'evento rumoroso superiore a 3 giorni.

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95):

1. una relazione tecnico – descrittiva che contenga:

informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);

elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;

attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento.

2. una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;

3. bollettino postale attestante l'avvenuto pagamento delle spese relative alla valutazione tecnica della suddetta documentazione.

Chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 6

(manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal PCCA, di durata inferiore a 3 giorni)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(art. 8.3 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

Al Dirigente del

Settore Attività

Produttive COMUNE

DI MASSA

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.)

della manifestazione ditta

(nome, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 8.3 del Reg. Comunale delle attività
rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale. In particolare:

rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e di 60 dB(A) dalle ore

22.00 alle 24.00, misurato in facciata dei ricettori più disturbati;

funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00;

funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 100 mt);

durata dell'evento rumoroso inferiore a 3 giorni.

Allega la seguente documentazione:

1. una relazione che contenga:

informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);

elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;

attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento.

4. una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

Allegato 7

(manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal PCCA, di durata compresa tra 3 e 30 giorni)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI

ACUSTICI DEROGA SEMPLIFICATA

(art. 8.3 del Reg. Comunale delle attività rumorose)

Al Dirigente del
Settore Attività
Produttive COMUNE
DI MASSA

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta

(nome, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

ai sensi dell'art. 8.3 del Reg. Comunale delle attività
rumorose

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e

si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 8.3). In particolare:

rispetto del limite di emissione di 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e di 60 dB(A) dalle ore

22.00 alle ore 24.00, misurato in facciata dei ricettori più disturbati;

funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00;

funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 100 mt);

durata dell'evento rumoroso compresa tra 3 e 30 giorni.

Allega la seguente documentazione:

1. una relazione che contenga:

informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);

elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;

attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento.

2. una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;

Chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 8

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI

ACUSTICI DEROGA ORDINARIA

(attività temporanee che non rispettano le condizioni dell'art. 8.1 o 8.2 o 8.3 del regolamento)

Al Dirigente del Settore

COMUNE DI MASSA

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga alle condizioni previste dal Regolamento Comunale

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del

Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.
Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95):

1. una relazione tecnico – descrittiva che contenga:

informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);

durata e articolazione temporale dell'attività temporanea in

deroga; limiti acustici richiesti e loro motivazione;

elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;

2. una planimetria dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data: _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)